



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza XXIV Aprile, 18 – 28887 Omegna (VB) – ☎ tel. 0323.868412 - fax 0323-868455 – c.f. 00422730036
www.comune.omegna.vb.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione consiliare n. ____ del ____)

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4 Esenzioni

Articolo 5 Misura dell'imposta

Articolo 6 Versamenti

Articolo 7 Obblighi dei gestori della struttura ricettiva

Articolo 8 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 Sanzioni

Articolo 10 Sanzioni amministrative non tributarie

Articolo 11 Riscossione Coattiva

Articolo 12 Rimborsi

Articolo 13 Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e smi.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e smi. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Omegna. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo per immobili oggetto di locazioni brevi, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50

3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° marzo 2024.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Omegna che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Omegna.

3. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
 - b) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri,
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) un soggetto (autista o capogruppo) ogni 20 persone appartenenti a gruppi organizzati;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma lett. b) è subordinata al rilascio, al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma lett. c) è subordinata al rilascio, al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità dei genitori /accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Il genitore/accompagnatore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
2. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'imposta non si applica dal 16° giorno per pernottamenti superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni.

Articolo 6

Versamenti

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono tenuti:
 1. ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
 2. a richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta per ciascun soggiorno;
 3. a presentare mensilmente al Comune una comunicazione in via telematica entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento riportante:
 - a) il numero dei pernottamenti di spettanza del mese;
 - b) il numero dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 4;
 - c) gli estremi del versamento di cui al successivo punto 6;
 - d) eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa;La comunicazione mensile deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.
 4. a riscuotere l'imposta di soggiorno, in qualità di responsabili del pagamento, con contestuale rilascio di quietanza (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);
 5. a conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
 6. a versare al Comune di Omegna le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario;
 - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - c) tramite procedure telematiche;
 7. alla resa del conto giudiziale, in veste di agenti contabili, nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.lgs. 267/2000.
 8. a presentare attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno (o altra data stabilita per legge) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una "Dichiarazione annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 e smi.; La "Dichiarazione annuale" deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita secondo le indicazioni fornite con Decreto Ministeriale datato 29 aprile 2022 e smi; La stessa deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura;
2. In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 6 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. 471/1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 8 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Articolo 10

Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

a) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 7, comma 1, punto 1.

b) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 7, comma 1, punto 3.

c) mancata conservazione per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 13

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

